



DELIBERAZIONE N° 790

SEDUTA DEL 13 NOV. 2020

Politiche della Persona

DIPARTIMENTO

OGGETTO DGR n. 652 del 23/09/2020. Parziale modifica della Direttiva regionale per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017) di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell'11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno 13 NOV. 2020 alle ore 10,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito BARDI Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente	X	
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: DOTT. ANTONIO FERRARA

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTA la Legge Regionale 02/03/1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/98;
VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (legge di contabilità regionale);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 11. 42”* nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs. 10.8.2014 n. 126;
VISTA la DGR n. 227 del 19/2/2014 relativa alla nuova denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e Giunta Regionale”;
VISTA la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;
VISTA la DGR n. 694 del 10/06/2014 (“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 03/05/2006 modificativa della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2903 del 13/12/2004;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/04/2008 modificativa della Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 03/05/2006;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 222/2012 “Disposizioni concernenti il patto di stabilità interno 2012: legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012) e s.m.i., articolo 30 e seguenti” e s.m.i.;
VISTO l'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità della sperimentazione, come modificato per l'esercizio 2014;
VISTA la D.G.R. n. 482 del 10/04/2015 concernente “Disposizioni concernenti il pareggio di bilancio 2015 - L.190/2014 art. 1 commi 460 e seg.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1340 del 11.12.2017 modificativa della Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23.04.2008;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015, n. 691/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell'assetto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con l'individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle DDGR n. 771/15, n. 75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017 quest'ultima relativa al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10/05/2019 avente per oggetto “Nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 275 del 17 maggio 2019 avente ad oggetto “Organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione”;
VISTA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema contratto individuale di lavoro”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n.10 “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n.11 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;
VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;
VISTA la Legge regionale 20 marzo 2020 n. 12 “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 14/02/2007 e il vigente piano Socio Assistenziale;

VISTA la D.G.R. n. 917 del 7/7/2015 di approvazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018;

VISTA la D.G.R. n. 241 del 16/3/2016 “Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, DGR n.917 del 7.7.2015: Piano regionale di indirizzi”;

VISTA la D.G.R. n. 1037 del 11/10/2018 di approvazione della Direttiva regionale per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 07 settembre 2017);

VISTA la D.G.R. n. 1100 del 30/10/2018 “D.G.R. 1037/2018. Direttiva regionale per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017). Correzione errori materiali.” con cui è stato sostituito l’omologo allegato di cui alla D.G.R. n.1037/2018;

VISTA la D.G.R. n. 439 del 02/07/2020 con cui la Giunta Regionale, tra l’altro, ha ritenuto di avviare, nelle more di una più completa programmazione regionale in merito, una fase di transizione trasferendo gradualmente agli Ambiti Socio-Territoriali le risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze a cominciare da una prima parte di risorse necessarie per l’implementazione di una misura nuova quale quella destinata alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018, anche al fine di permettere agli Ambiti una prima programmazione locale in merito;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 23/09/2020 con cui sono stati stabiliti gli indirizzi per il riparto ed operato il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze necessarie per l’implementazione della nuova misura destinata alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018 agli Ambiti Socio-Territoriali;

RITENUTO necessario armonizzare la Direttiva regionale allegata alla citata D.G.R. n. 1100/2018 con quanto stabilito dalle sopra richiamate DD.G.R. n. 439/2020 e n. 652/2020;

RITENUTO di dover modificare, per quanto di interesse, alcuni punti della Direttiva di che trattasi come di seguito specificato confermando, nel contempo, il restante contenuto della stessa:

- pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, il nono capoverso “*La mancata sottoscrizione del PAI comporterà la sospensione dell’erogazione del contributo economico. L’erogazione del contributo economico sarà riattivata dal mese successivo all’avvenuta firma. La firma del PAI non dà luogo al riconoscimento di arretrati.*” viene così modificato: “*La mancata sottoscrizione del PAI comporterà la sospensione dell’erogazione del contributo economico. L’erogazione del contributo economico sarà riattivata dal mese successivo all’avvenuta firma. La firma del PAI non dà luogo al riconoscimento di arretrati in caso di subentro a seguito di esclusione di un beneficiario.*”
- pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, il decimo capoverso “*Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese successivo a quello di ammissione da parte del Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale.*” viene così modificato: “*Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese di presentazione della domanda.*”
- pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, l’undicesimo capoverso “*Il Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale invia alla Regione Basilicata l’elenco delle persone ammesse al contributo con tutti i dati necessari al pagamento dello stesso.*” viene così modificato: “*Il Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale predisporre l’elenco delle persone ammesse al contributo.*”;
- pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, il tredicesimo capoverso “*Il contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accreditato su conto corrente bancario.*” viene così modificato: “*Il contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accreditato su conto corrente bancario.*”;
- pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, il quattordicesimo capoverso “*Le variazioni dell’elenco dei beneficiari dovranno essere inviate mensilmente alla Regione Basilicata dal Referente Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale in tempo utile per predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate successivamente saranno considerate dal mese successivo.*” viene così modificato: “*Le eventuali variazioni dell’elenco dei beneficiari da parte dei Comuni di residenza dei beneficiari del contributo dovranno essere inviate mensilmente al Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale in tempo utile per predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate successivamente saranno considerate dal mese successivo.*”;
- pag. 7, paragrafo “1.9 Cause di esclusione o di sospensione”, il primo capoverso “*Il ricovero in struttura residenziale o sanitaria di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell’erogazione del contributo economico per la durata del ricovero stesso.*” viene così modificato: “*Il ricovero in struttura residenziale o sanitaria di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell’erogazione del contributo economico per la durata del ricovero fino a complessivi quattro mesi.*”;

- pag. 7, paragrafo “1.9 Cause di esclusione o di sospensione”, il secondo capoverso *“Il diritto al contributo cessa con l’inserimento definitivo in struttura residenziale o sanitaria, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità.”* viene così modificato: *“Il diritto al contributo cessa con l’inserimento definitivo o di durata superiore a quattro mesi in struttura residenziale o sanitaria, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità.”*
- pag. 7, paragrafo “1.9 Cause di esclusione o di sospensione”, il quarto capoverso *“Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro 30 giorni al Comune di residenza.”* viene così modificato: *“Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro 15 giorni al Comune di residenza.”*;

RITENUTO dover apportare le modifiche sopra indicate alla Direttiva regionale allegata alla citata D.G.R. n.1100/2018 per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017);

RITENUTO, infine, che il termine di attuazione di cui al primo punto del dispositivo della D.G.R. n. 1037 del 11/10/2018 non risulta più valido ed attuale e che, pertanto, va annullato;

Su proposta dell’Assessore alle “Politiche della Persona”
Ad unanimità dei voti espressi nei termini di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:

1. **DI MODIFICARE**, per quanto di interesse, alcuni punti della Direttiva di che trattasi come di seguito specificato confermando, nel contempo, il restante contenuto della stessa:
 - pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, il nono capoverso *“La mancata sottoscrizione del PAI comporterà la sospensione dell’erogazione del contributo economico. L’erogazione del contributo economico sarà riattivato dal mese successivo all’avvenuta firma. La firma del PAI non dà luogo al riconoscimento di arretrati.”* viene così modificato: *“La mancata sottoscrizione del PAI comporterà la sospensione dell’erogazione del contributo economico. L’erogazione del contributo economico sarà riattivata dal mese successivo all’avvenuta firma. La firma del PAI non dà luogo al riconoscimento di arretrati in caso di subentro a seguito di esclusione di un beneficiario.”*
 - pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, il decimo capoverso *“Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese successivo a quello di ammissione da parte del Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale.”* viene così modificato: *“Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese di presentazione della domanda.”*
 - pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, l’undicesimo capoverso *“Il Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale invia alla Regione Basilicata l’elenco delle persone ammesse al contributo con tutti i dati necessari al pagamento dello stesso.”* viene così modificato: *“Il Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale predisporre l’elenco delle persone ammesse al contributo.”*;
 - pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, il tredicesimo capoverso *“Il contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accredito su conto corrente bancario.”* viene così modificato: *“Il contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accredito su conto corrente bancario.”*;
 - pag. 6, paragrafo “1.7 Procedura”, il quattordicesimo capoverso *“Le variazioni dell’elenco dei beneficiari dovranno essere inviate mensilmente alla Regione Basilicata dal Referente Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale in tempo utile per predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate successivamente saranno considerate dal mese successivo.”* viene così modificato: *“Le eventuali variazioni dell’elenco dei beneficiari da parte dei Comuni di residenza dei beneficiari del contributo dovranno essere inviate mensilmente al Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale in tempo utile per predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate successivamente saranno considerate dal mese successivo.”*;
 - pag. 7, paragrafo “1.9 Cause di esclusione o di sospensione”, il primo capoverso *“Il ricovero in struttura residenziale o sanitaria di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell’erogazione del contributo economico per la durata del ricovero stesso.”* viene così modificato: *“Il ricovero in struttura residenziale o sanitaria di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell’erogazione del contributo economico per la durata del ricovero fino a complessivi quattro mesi.”*;
 - pag. 7, paragrafo “1.9 Cause di esclusione o di sospensione”, il secondo capoverso *“Il diritto al contributo cessa con l’inserimento definitivo in struttura residenziale o sanitaria, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità.”* viene così modificato: *“Il diritto al contributo cessa con*

l'inserimento definitivo o di durata superiore a quattro mesi in struttura residenziale o sanitaria, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità."

- pag. 7, paragrafo "1.9 Cause di esclusione o di sospensione", il quarto capoverso "Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro 30 giorni al Comune di residenza." viene così modificato: "Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro 15 giorni al Comune di residenza.";

2. **DI DARE ATTO** che le modifiche di cui al precedente punto 1 sono inserite nella Direttiva regionale per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017);
3. **DI MODIFICARE** il punto 1 del dispositivo della D.G.R. n. 1037 del 11/10/2018 cancellando le parole "fino al 31/12/2020";
4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali e alle Aziende Sanitarie della Basilicata per l'esplicazione delle rispettive competenze in merito alla sua applicazione.

L'ISTRUTTORE


(Dott. Antonio DI GENARO)

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ernesto ESPOSITO)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto

Altro

Pubblicazione allegati

Sì

No


Allegati non presenti

Note


Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16.11.2020
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

